



CITTA' DI CAMPOBASSO

AREA 6

SETTORE UFFICIO DI PIANO

Registro Generale n.537 DEL 27-02-2013

COPIA DI DETERMINAZIONE  
n.43 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO

OGGETTO	Microcredito d'emergenza. Pignoramento mobiliare presso il debitore. Impegno di spesa.
---------	--



## COMUNE DI CAMPOBASSO

### AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO

#### DETERMINAZIONE N: 537 DEL 27-02-2013

**OGGETTO:** *Microcredito d'emergenza. Pignoramento mobiliare presso il debitore. Impegno di spesa.*

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso che:**

- La Legge n. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) contempla il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come strumento fondamentale per realizzare politiche concertate per lo sviluppo di un sistema di rete di servizi essenziali alla persona, nel territorio di riferimento;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 148 del 28 aprile 2009, è stato approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2010 - 2012, a seguito del quale, il Comitato dei Sindaci, con Deliberazione adottata nella seduta del 30 ottobre 2009, ha approvato il Piano Sociale di Zona relativo al medesimo periodo (Piano poi approvato, con proprie deliberazioni, da tutti i n. 25 comuni dell’Ambito territoriale);
- a seguito dell’approvazione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 29.06.2010, del Piano di attuazione annuale del Piano Sociale di Zona dell’ATS di Campobasso, nonché in ragione delle due deliberazioni, n. 3 e 4, adottate dal Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010 (concernenti, rispettivamente: la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina dell’Ufficio del Piano di Zona e del Responsabile gestionale ed amministrativo nella persona dello scrivente dirigente, successivamente prorogata), si può considerare concluso il processo di fusione dei due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento, con la individuazione del Comune di Campobasso quale Comune capofila dell’Ambito Territoriale, del quale fanno parte, come si è detto, n. 25 comuni;

**Vista** la Determinazione dirigenziale n. 709 del 21.03.2008 con la quale, in attuazione della tabella n. 49 del Piano sociale di Zona, è stato attivato il servizio del “Microcredito di emergenza” con la FINMOLISE SpA (convenzione acquisita al n. Reg. 1517 del 05.09.2008 nel Registro delle Scritture Private e successivamente inserito nella raccolta dei contratti del Settore Provveditorato, gare e contratti del Comune di Campobasso), allo scopo di aiutare persone e famiglie “non bancabili”, in condizione di temporanea difficoltà economica;

**Vista** la Determinazione dirigenziale n. 267 del 09.02.2010 con la quale, a causa della impossibilità di proseguire la convenzione stipulata con la Finanziaria Finmolise SpA (la cui attività, per intervenute modifiche statutarie, può essere svolta soltanto in favore dell’azionista unico Regione Molise), e decidendo di usufruire della possibilità indicata dalla stessa Finanziaria, detta

convenzione è stata trasferita alla controllata Finmolise Sviluppo e Servizi S.r.l. alle medesime condizioni precedentemente praticate;

**Dato atto** che, ai sensi del Regolamento per la gestione del servizio di microcredito d'emergenza, approvato dal Comitato dei Sindaci con deliberazione n. 18 del 4.12.2007, detta misura di ausilio economico:

- è prevista in favore delle famiglie "non bancabili" in relazione a situazioni di "emergenza abitativa", o concernente "minori" o di emergenza "sociale" in generale (bollette scadute, spese mediche, ecc.);

- è disposta dall'Ufficio del Piano di Zona, su proposta dell'assistente sociale operante presso gli Uffici di cittadinanza;

- obbliga il beneficiario a rimborsare, il microcredito che gli è stato concesso, secondo rate mensili di importo proporzionale all'entità del medesimo (da € 14,21 al mese relativamente a un microcredito di € 500,00 fino ad € 85,26 mensili per un microcredito di € 3.000,00) in n. 3 anni, estensibili a 5 nei casi di particolare gravità;

**Dato atto**, altresì, che il suddetto Regolamento, dispone, all'art. 8 ultimo comma, che, per mancate restituzioni superiori a 6 mesi occorre recuperare le somme non restituite ed i relativi interessi secondo le procedure per morosità previste dal Comune di Campobasso;

**Visto** il Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate del Comune di Campobasso (e particolarmente gli articoli 2, 12, 13, 14 e 15, concernenti l'individuazione del credito nonché le forme e le procedure di riscossione coattiva), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04.02.1999 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 22.02.2000 e n. 21 del 23.03.2001;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17.11.2011, ad oggetto: "Modalità di gestione delle entrate comunali. Riscossione coattiva", con la quale, prendendo atto delle attuali problematiche concernenti il sistema di riscossione dei comuni, indotte dalla L. 106/2001 di conversione del D. L.70/2011, si conclude che "fino all'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, questa sarà curata, in gestione diretta, dal Comune mediante la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al R. D. 14 aprile 1910, n.639, secondo il modello allegato sotto la lettera A), che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili";

**Dato atto** della nota di contestazione dell'obbligo di pagamento delle rate mensili scadute di restituzione del credito ottenuto, prot. n. 27010 del 13.12.2011, trasmessa agli utenti inadempienti l'obbligo di rimborso;

**Dato atto** che, dopo la suddetta contestazione, sono maturate altre posizioni di inadempimento dell'obbligo di rimborso;

**Dato atto** che i crediti sono certi, liquidi ed esigibili, ed occorre procedere al loro recupero coattivo, ai sensi del R. D. 639/1910, dell'art. 4, comma 2 sexies, della L. n. 265/02 e dell'art. 36 della L. n.31/2008;

**Visto** il disposto dell'art. 7, comma gg-quater, della legge 12 luglio 2011, n. 106;

**Viste le ingiunzioni fiscali** adottate ai sensi della citata normativa dal sottoscritto dirigente dell'Area 6 del Comune di Campobasso (Ente Capofila dell'ATS), che agisce in nome e per conto

di tutti gli Enti aderenti all'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto disposto nella seduta del Comitato dei Sindaci del 29/07/2009, nonché in virtù di delegazione amministrativa scaturente dall'Accordo di programma e dalla Convenzione (ex art. 30 d lgs. 267/2000 tuel) allegati al Piano Sociale di Zona, ed altresì come espressamente indicato nella Deliberazione del Comitato dei Sindaci n.1 del 22.01.2010 concernente l'approvazione del Piano Sociale di Zona (e precisamente al punto "1.6. La forma giuridica di gestione associata ed il Comune Capofila");

**Dato atto** che alcuni utenti, destinatari delle suddette ingiunzioni fiscali, hanno manifestato la volontà di adempiere l'obbligo di rimborso, spiegando le ragioni del mancato pagamento, per cui ci si riserva, limitatamente agli stessi, di verificare le relative posizioni e riammetterli, possibilmente, al beneficio del rimborso rateale di quanto da essi dovuto secondo la normativa applicabile in merito;

**Dato atto**, altresì, che alcune ingiunzioni fiscali sono state notificate regolarmente dai messi comunali, che si è ritenuto di impegnare sulla base del disposto dell'art. 2 del r. d. 639/1610, risultando sul retro dell'atto la relata di notifica, mentre, relativamente ad altre ingiunzioni, non notificate dai messi direttamente alla persona e perciò da questi depositate nella casa comunale, non sono mai pervenuti all'ufficio scrivente gli avvisi di ricevimento delle raccomandate da essi spedite all'interessato, per cui è stato necessario ripetere la notifica dell'atto;

**Vista** la nota (Prot. UdP n. 56 del 21.01.2013) con la quale sono stati trasmessi, affinché si provvedesse all'esecuzione (ai sensi dell'art. 11 co. 3 del Regolamento gen. per la gestione delle entrate del Comune di Campobasso), alcuni atti di ingiunzione fiscale all'Ufficio legale di detto ente, che li ha restituiti all'ufficio scrivente (con nota prot. n. 168 del 31.01.2013) senza provvedere in merito, asserendo l'impossibilità di curare l'esazione forzata di crediti per conto di tutte le strutture comunali;

**Considerato** che, trattandosi di procedura di cui al r. d. 639/1910, l'esecuzione deve avere inizio nel termine di 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale;

**Ritenuto**, ai fini di cui al punto precedente, di impegnare in bilancio l'importo di euro 500,00, a titolo di spesa per l'intervento degli ufficiali giudiziari che devono procedere al pignoramento dei beni mobili presso il debitore e per la successiva istanza di vendita dei beni pignorati, con imputazione sul cap. 7684/3 "Spese per prestazione servizi ATS", prevedendone il pagamento da parte dell'economista comunale;

**Dato atto** che delle spese sostenute al riguardo si darà conto all'Ufficio Economato, esibendo i relativi documenti giustificativi e che l'eventuale somma residua sarà trattenuta a cura dello scrivente dirigente, ove se ne ravvisi la necessità, per il compimento di ulteriori atti della stessa natura di quelli sopra descritti, all'occorrenza fino ad esaurimento, salvo sempre l'obbligo di rendicontazione all'economista comunale;

## **DETERMINA**

- 1) Di dare atto che narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 2) Di impegnare sul cap. 7684/3 del bilancio 2013 “Spese per prestazione servizi ATS” la somma di euro 500,00 quale spesa per l’esecuzione, a cura degli ufficiali giudiziari, mezzo pignoramento mobiliare, delle ingiunzioni fiscali in narrativa, emesse per il recupero degli importi dovuti e non rimborsati da parte degli utenti del servizio di Microcredito d’emergenza, nonché relativamente alle spese per l’eventuale vendita successiva, **disponendone il pagamento a cura dell’economista comunale.**
- 3) Di demandare ad atto successivo, ove necessario, la definizione delle modalità di incasso delle somme incamerate a seguito di vendita dei beni pignorati o di adempimento spontaneo, dandosi atto fin d’ora che esse sono in via preferenziale raccolte dalla Finmolise Srl, onde non sarà necessario alcun atto qualora ciò sia possibile ed avvenga regolarmente.
- 4) Di trasmettere copia del presente atto all’economista comunale, affinché provveda al pagamento dell’importo di spesa di cui al punto 1).

Il Responsabile del Procedimento

F.TO Resciniti Camillo

F.TO

DIRIGENTE

F.TO Dott. De Marco Vincenzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su relazione dell' incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune ([www.comune.campobasso.it](http://www.comune.campobasso.it)) per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ e resterà fino al \_\_\_\_\_ ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

*Dalla Residenza municipale,*

Istruttore Direttivo Amm.vo  
Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*Campobasso, li* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_